

PORTO RECANATI

li

17/09/2025

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MACERATA

OGGETTO: proposta di convenzione

Si invia una proposta di convenzione per l'accoglimento di studenti iscritti ai corsi per le attività di sostegno attivati presso l'Università di Macerata, per lo svolgimento delle attività obbligatorie di tirocinio previste dal D.M. 30/09/2011.

Cordiali saluti

Il Rappresentante legale

Dott. CORRADO GIULIO DEL BUONO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, secondo comma, del decreto 25.03.1998, n. 142 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Tra

L'Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Macerata, via Crescimbeni 30/32, CAP 62100, codice fiscale 00177050432, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. John Francis Mc Court, nato a Dublino (Irlanda), il 18/07/1965;

e

(Denominazione/ragione sociale del contraente)

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI
 con sede legale in PORTO RECANATI prov. MC,
 cap 62017, Via/Piazza VIA DANTE ALIGHIERI, n° 2,
 indirizzo e-mail mcic82900e@istruzione.it,
 PEC mcic82900e@pec.istruzione.it, tel. 0719799012,
 codice fiscale 820001030434, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
 rappresentato da CORRADO GIULIO DEL BUONO,
 nato/a a HILDEN (EE) il 08/09/1968

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

- che sulla base del D.M. 30/09/2011 sono stati indicati criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, prevedendo all'art. 3 comma e) che per l'attivazione dei corsi è necessario sottoscrivere convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione accreditate presso gli Uffici Scolastici Regionali di afferenza;

- che con D.R. n. 261 del 30/05/2025 sono stati istituiti e attivati per l'a.a. 2024/2025 presso l'Università di Macerata i percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. In conformità alla disciplina di legge vigente il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

2. Al fine di consentire le attività di tirocinio e di orientamento, il soggetto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 249/2010, si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore e verificata la disponibilità allo svolgimento della funzione di tutor di un docente in servizio con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'allegato B al Decreto MIUR del 30/09/2011, gli studenti in tirocinio di formazione e orientamento, iscritti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno sopracitati attivati presso l'Università di Macerata.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. L'attività di formazione ed orientamento durante lo svolgimento del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della formazione, indicato dal soggetto ospitante;
2. Per ogni studente che svolge la propria attività di tirocinio inserito nella struttura in base alla presente Convenzione è complessivamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutore per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza, almeno semestrali;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – Obblighi del tirocinante

1. Durante tutta la durata del tirocinio formativo e di orientamento, lo studente è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 – Obblighi del promotore (Università)

1. Il soggetto promotore si impegna a versare al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute e per ogni tirocinante accolto, una cifra pari al 10% della quota di iscrizione, al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio, arrotondata per eccesso all'euro.
2. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa dello studente sia per la parte inerente gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., come gestione per conto dello Stato (D.P.R. 30/06/1965, n° 1124 art. 4 comma 5), nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle competenti strutture provinciali in materia di lavoro copia della convenzione e ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del tirocinante ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. In materia di sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti, tuttavia gli oneri della formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono così stabiliti:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto ospitante;
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
 - sorveglianza sanitaria a carico soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
 - ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel Progetto;

- a trasmettere all'ente promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi.
- in caso di sinistro con rilevanza assicurativa, verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà a sua volta alla segnalazione agli istituti assicurativi.

Articolo 6 – Copie, imposta di bollo e registrazione

1. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Macerata – Autorizzazione Agenzia delle entrate – Direzione regionale delle Marche prot. n. 21875/2024. Le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso.

Articolo 7 – Foro competente

Il Tribunale competente, per eventuali e future controversie che potrebbero sorgere dalla presente convenzione, è quello di Macerata.

Articolo 8 - Durata

La presente convenzione ha durata quinquennale fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta trasmessa a mezzo PEC.

Firmato digitalmente per il soggetto promotore ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82

Firmato digitalmente per il soggetto ospitante ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82